



AVVOCATURA DELLO STATO

Palermo, li _____

B/A

Risposta a nota

Partenza N. _____

Nella risposta citare la data e i numeri della presente.
L'Amn. ne dovrà altresì comunicare il proprio codice fiscale

**Del
N.**

**Cons. 3807/11
Avv. Pignatone**

OGGETTO: parere sul conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico amministrativo dell'Università di Palermo.

10/08/2011-68776 P

Palermo
Ufficio Ordinaria
POSTA NORMALE
con allegati

ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
VIA DEI PORTOGHESI, 12
R O M A

ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
PIAZZA MARINA, 61
90139 P A L E R M O

Fax 09123860742

10/08/2011-68777 P

Palermo
TELEFAX

. . . I . . .

Con la nota 3.6.2011 n. 40039 l'Università degli Studi di Palermo chiede alla Scrivente un giudizio circa la legittimità dell'affidamento a propri dipendenti di incarichi retribuiti al di fuori dei meccanismi di incentivazione previsti dalla contrattazione collettiva, nel quadro di progetti di ricerca ed alta formazione e/o della realizzazione di master, in generale e con riferimento ai progetti cofinanziati dall'Unione Europea.

Tal genere di affidamenti trova più o meno puntuale riscontro in una serie di regolamenti emanati nel corso degli anni dall'Ateneo palermitano e in una prassi abbastanza consolidata; peraltro sono insorte nella Direzione dell'Università gravi perplessità sulla legittimità della prassi e dei regolamenti cennati, in relazione soprattutto ad una serie di recenti decisioni della magistratura contabile che hanno sottolineato con grande incisività la vigenza del

principio generale di onnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico, come sancita in particolare dagli articoli 2 e 45 del DLgs 30 marzo 2001 N. 165.

Ad avviso della Scrivente -e salve le definitive valutazioni che si rimettono a codesta Avvocatura Generale- le perplessità della Direzione Amministrativa dell'Università di Palermo sono giustificate, alla stregua delle considerazioni che si vengono ad esporre.

. . . II . . .

Si evidenzia anzitutto che costituisce principio pacifico e fondamentale, certamente non derogabile da alcuna disposizione di livello non legislativo, quello dell'onnicomprendività della retribuzione del dipendente (non docente) universitario e della riserva collettiva, secondo quanto stabilito dai già citati articoli 2 e 45 del DPR 165/01.

Le disposizioni ora citate non ostano peraltro all'attribuzione al pubblico dipendente di speciali incarichi retribuiti, ma a condizione che sussistano le condizioni **(derogatorie ed eccezionali e pertanto da interpretarsi nel dubbio restrittivamente)** poste dall'art 53 del medesimo DPR 165/2001.

Orbene, il presupposto principale ed essenziale perché possa configurarsi un incarico retribuibile ai sensi dell'art. 53 DPR 165/01 è costituito dal fatto che esso non sia "**compreso nei compiti e doveri d'ufficio**" (così l'art. 53 comma 2 DPR citato, e già prima art. 58 comma 2 D.Lgs. 3/2/1993 n. 29: tali norme peraltro trovano riscontro anche in analoghe disposizioni dettate da leggi di settore, espressive del medesimo principio).

Nell'interpretare il significato della locuzione riportata, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che debba essere esclusa la retribuibilità ex art. 53 citato (e valga dunque in pieno il principio di onnicomprensività) ogniqualvolta il dipendente sia chiamato a

svolgere un'attività che rientri negli scopi istituzionali dell'amministrazione di appartenenza e che inoltre corrisponda a mansioni riferibili alla qualifica del dipendente.

Sulla base di tali criteri, sono stati esaminati e decisi nel senso del carattere "istituzionale", dai giudici amministrativi, fra gli altri, i casi dell'incarico di alta sorveglianza su un appalto di lavori affidato a funzionari tecnici dell'ente (TAR Palermo I, 27/5/2008 n. 668, confermata da CGA 2020/12/20010 N. 1504/10, in una controversia in cui era parte proprio l'Università di Palermo) e quello di consulente tecnico di parte della P.A. in una vertenza arbitrale (Cons. Stato Sez. VI 19/1/2010 n. 156).

Nella giurisprudenza ordinaria, può segnalarsi Cass. Sez. I. 8/3/2005 n. 5052: tale decisione, pur risolvendo un caso abbastanza ovvio anche in relazione al fatto che l'incarico era espletato durante l'orario di lavoro, aggiunge significativamente che *"il primo motivo di ricorso va rigettato anche perché le mansioni espletate dai ricorrenti (redazione di piani paesistici :n.d.r.) sono state nel caso proprio quelle che loro competono per legge e non connesse, strumentali o accessorie ad esse; anche se in via speciale, a loro si è affidato un progetto a cui potevano essere addetti per livello e qualifica, al di fuori del territorio dell'ufficio di appartenenza, nell'ambito dei compiti affidati nel Ministero di cui detto Ufficio è struttura periferica"*.

Quanto alla giurisprudenza contabile, si segnalano nello stesso senso le recenti decisioni 2/8/2010 n. 487/2010 e 20/7/2010 n. 464/10 della sezione Giurisdizionale per la Puglia nonché 25/10/2010 n. 742/10 della Sezione Giurisdizionale per il Veneto, che tutte hanno ritenuto illegittima e gravemente colpevole la corresponsione di compensi per incarichi ritenuti compresi nei "doveri d'ufficio" e condannato conseguentemente i dirigenti che quelle erogazioni avevano disposto. Giova precisare che la decisione della Sezione Veneto ha avuto riguardo alla partecipazione ad una commissione di concorso, e

la sentenza 464/2010 della Sezione Puglia propri ad un'ipotesi di gestione (da parte dei dipendenti della Provincia di Lecce) di un progetto comunitario.

Nella sentenza da ultimo citata, al paragrafo 4, si leggono fra l'altro le seguenti significative (e ad avviso della Scrivente condivisibili) considerazioni: "Nel merito, la pretesa è fondata.

Occorre in primo luogo evidenziare che, nella vicenda, non assume alcun rilievo la provenienza dei fondi erogati in attuazione dei progetti per i quali sono state svolte attività specificamente remunerate ai sensi delle deliberazioni dirigenziali sopra indicate.

Indipendentemente dalla provenienza, i fondi destinati alla realizzazione del progetto "Equal Slalom" e per la gestione dei Patti Territoriali, una volta acquisiti dalla Provincia e, quindi, confluiti nel bilancio dell'ente, non si sottraggono alla disciplina concernente l'impiego delle risorse finanziarie di pertinenza dell'Amministrazione locale.

La provenienza della provvista è, cioè, un antefatto del tutto irrilevante rispetto agli atti di gestione che quelle somme abbiano impiegato, in coerenza con il principio della universalità che governa il bilancio degli enti locali.

In altri termini, nessun rilievo assume la provenienza (comunitaria, statale o provinciale) della provvista finanziaria: il profilo determinante è esclusivamente quello della riferibilità delle risorse del cui corretto impiego si discute al pubblico erario.

Né, d'altra parte, nel caso in esame, sono state formulate dalla Procura Regionale censure attinenti a finalità di impiego incoerenti rispetto agli scopi perseguiti attraverso l'attribuzione dei mezzi finanziari.

Dunque, l'assenza di contestazioni delle Amministrazioni eroganti la provvista circa l'impiego delle risorse coerentemente con lo scopo perseguito dai progetti, o addirittura eventuali positive attestazioni di tale coerenza, non possono integrare una esimente per

l'odierno convenuto. "

Come già detto, le riportate osservazioni della Corte dei Conti sono ad avviso di questa Avvocatura del tutto condivisibili.

Non risulta del resto che i regolamenti comunitari in tema di cofinanziamento dei progetti realizzabili dalle Università impongano (ammesso e non concesso che la normativa nazionale sulla struttura della retribuzione dei dipendenti pubblici possa essere derogata da fonti siffatte) soluzioni diverse da quelle prospettate.

Ad esempio il regolamento C.E. 10/3/2004 n. 448/2004 sull'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali nella norma 11 punto 2.2. dichiara ammissibili al cofinanziamento "le spese per gli stipendi, inclusi i contributi alla previdenza sociale" corrisposte al personale impiegato nella "preparazione, selezione, valutazione e sorveglianza dell'intervento e delle operazioni", così dimostrando che quanto meno nel regime del Regolamento citato era prevista l'attuazione dei progetti comunitari attraverso l'attività "istituzionale" (in regime di lavoro ordinario o straordinario) del personale dipendente, con l'imputazione poi di tale "costo del lavoro", nei limiti ammessi, al cofinanziamento europeo.

Qualora le normative in atto applicabili all'attività dell'Università di Palermo finanziata o cofinanziata da fondi europei e comunque sterna contengano specifiche indicazioni di segno diverso, l'Ateneo che legge per conoscenza vorrà darne sollecita indicazione tanto all'Avvocatura Generale dello Stato quanto alla Scrivente per le ulteriori valutazioni di rispettiva competenza.

. . . III . . .

Riportando al caso oggetto di consultazione i principi generali desumibili dalla normativa e dalla giurisprudenza fin qui richiamati, sembra di poter affermare che, almeno in linea generale e salve eventuali fattispecie concrete di carattere assolutamente eccezionale,

non sussistano nelle situazioni rappresentate dall'Ateneo palermitano i presupposti per l'erogazione di compensi ai sensi dell'art. 53 DPR 165/2001.

Si fa riferimento infatti a progetti afferenti alla ricerca o alla formazione, e dunque a finalità sicuramente proprie dell'ente (ammesso e non concesso che un ente pubblico possa per definizione impegnare le proprie risorse umane, salvo quanto previsto per il peculiare istituto del conto terzi dall'art.66 DPR 382/80, in progetti non inerenti alle proprie finalità istituzionali).

Ed è quanto meno presumibile che il personale amministrativo e tecnico in questione venga impegnato nelle attività "de quibus" in conformità alle proprie qualifiche e mansioni.

Nè sembra inutile aggiungere che almeno in alcuni casi tutt'altro che secondari (si pensi ad esempio alla delicata attività di rendicontazione dei progetti comunitari) l'attività svolta dai dipendenti "incaricati" è totalmente risolta e identificata in un'attività "dell'amministrazione", con un rapporto di immedesimazione che rende -ad avviso della Scrivente- ulteriormente inaccettabile l'idea di qualificarla come attività "extraistituzionale".

. . . IV . . .

Appare poi evidente che il carattere extraistituzionale delle attività svolte dal personale dipendente non può essere desunto dal fatto che esse vengano svolte al di fuori dell'orario di servizio.

Se da un lato ogni attività extraistituzionale deve necessariamente essere svolta fuori dall'orario di servizio, non ogni attività svolta fuori dall'orario di servizio è extraistituzionale e suscettibile di essere compensata sulla base dell'art. 53 DPR 165/2001

L'attività che **oggettivamente** rientra nei compiti istituzionali del dipendente, ove svolta fuori dall'orario di servizio potrà giustificare il compenso per lavoro straordinario (con le modalità e

nei limiti di legge) ma la sua natura non cambia in relazione al profilo in esame e pertanto essa non sfugge ai vincoli conseguenti al principio di onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente.

Ciò è vero, ad avviso della Scrivente, anche nelle ipotesi in cui la collocazione di un'attività lavorativa dei dipendenti al di fuori del loro ordinario orario di servizio sia prevista "a monte" da atti organizzativi o addirittura regolamentari della P.A. Per un verso, infatti, non si ritiene ammissibile che atti di natura siffatta possano incidere in modo così pregnante sulla qualificazione della prestazione del dipendente, al punto da preconstituire in modo surrettizio una sostanziale deroga al principio fondamentale e indisponibile dell'onnicomprendività; sotto un secondo profilo, accedere alla tesi che attraverso la collocazione a priori in momenti estranei all'orario del servizio del dipendente la P.A. possa creare i presupposti per una "retribuzione" separata" in termini di incarico extraistituzionale, vanificherebbe le normative di legge e contrattuali che limitano quantitativamente la possibilità del ricorso all'istituto del lavoro straordinario (anche in funzione di un giusto rapporto fra tempi di lavoro e di riposo del dipendente) e contrasterebbe altresì col pacifico principio per il quale al lavoro straordinario deve farsi ricorso per situazioni impreviste ed eccezionali, mentre non è legittimo farne uno strumento ordinario di programmazione dell'attività del personale. (in tal senso è peraltro esplicito l'art. 7 comma 1 C.I. sottoscritto dall'Università di Palermo il 30/12/2010).

. . . V . . .

Sul punto dell'inidoneità di atti regolamentari dell'amministrazione a giustificare il conferimento a propri dipendenti di incarichi retribuiti ex art. 53 DPR165/2001 in assenza

del presupposto essenziale del carattere extraistituzionale dell'incarico medesimo non è inutile segnalare la decisione 2/10/2002 n. 5163 della V Sezione del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso proposto dal competente Ordine provinciale degli Ingegneri contro una delibera del Comune di Vibo Valentia secondo la quale "con la deliberazione di Giunta con la quale veniva indicato il funzionario incaricato della progettazione (di opere pubbliche: n.d.r.), poteva essere fissato in favore del medesimo, ove non venisse esentato dal normale servizio, un compenso che non poteva in ogni caso superare il 50% della tariffa professionale".

La Sezione ha annullato la previsione regolamentare, così motivando: "Orbene, poiché appare chiaro che nel caso di specie la regolamentazione generale si riferisce all'attribuzione ai dipendenti del ruolo tecnico di mansioni nell'ambito dello svolgimento delle funzioni proprie delle qualifiche, secondo le competenze istituzionali delle strutture di appartenenza, ne consegue, come effetto naturale, la non attribuibilità di compenso, non trattandosi di incarichi speciali per i quali, invece, può legittimamente prevedersi una retribuzione".

. . . VI . . .

Conclusivamente, poichè le situazioni lavorative rappresentate dall'Università costituiscono oggettivamente espletamento di compiti ordinari dei dipendenti interessati e non incarichi "extraistituzionali" devono per esse trovare applicazione i principi di onnicomprensività e di riserva alla contrattazione collettiva (nazionale e integrativa) espressi dagli articoli 2 e 42 del DPR 165/2001.

L'Università, non senza ragione, lamenta come una serie di norme legislative recenti abbiano ristretto in limiti angusti i margini di manovra rimessi alla contrattazione collettiva per incentivare il

personale disponibile a contribuire, anche con prestazioni esorbitanti dal suo orario di lavoro, alla realizzazione di molteplici importanti attività, alcune delle quali -come in particolare i progetti comunitari- suscettibili di arrecare all'Ateneo anche vantaggi economici superiori alla spesa connessa alla retribuzione degli incarichi "de quibus".

La Scrivente non può che dare atto di tale difficile situazione ed auspicare che agli inconvenienti lamentati venga data una soluzione adeguata nelle competenti sedi politiche e istituzionali; tuttavia non può non sottolineare come, "legibus sic stantibus", la legittimità delle procedure di spesa relative al personale dipendente impiegato nella attività cui fa riferimento la presente consultazione debba essere rigorosamente garantita, malgrado le rilevate difficoltà, **anche in considerazione del fatto che non vengono qui in discussione adempimenti meramente "formali", bensì il rispetto di norme che - con tutti i loro possibili difetti - riflettono esigenze e principi di grande rilevanza sostanziale in ordine alla trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, al governo della spesa dell'ente pubblico, alla corretta gestione delle risorse umane, al delicato equilibrio fra le attribuzioni della dirigenza amministrativa ed il ruolo dei sindacati.**

. . . VII . . .

La soluzione "radicale" della problematica concreta posta dall'Università incentrata sul carattere non "extraistituzionale" dei cosiddetti incarichi di cui si discute consentirebbe di prescindere dalla risposta che si ritenga di dare al quesito posto dall'Università medesima circa l'idoneità dei regolamenti di Ateneo ad integrare una "fonte normativa" ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 2 del D. Lgs. 165/2001.

Si ritiene peraltro opportuno sottoporre anche tale quesito alla valutazione di codesto Generale Ufficio sia per l'ipotesi che le argomentazioni fin qui svolte dalla Scrivente non vengano condivise, sia per l'interesse generale della questione posta dall'Università, in ragione della scarsa chiarezza, sul punto, della normativa.

La disposizione di legge citata (identica nella sua formulazione a quella corrispondente del D. Lgs 29/93) recita testualmente come segue: "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati."

Sul significato della locuzione **"non compresi nei compiti e doveri di ufficio"** si è detto ampiamente e non si tornerà ovviamente sul punto.

Quanto alla successiva espressione (**"che non siano espressamente previsti e disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati"**) la prima domanda da porre è se il requisito dell'espressa autorizzazione sia previsto nella disposizione citata in alternativa ovvero in aggiunta a quello della previsione in legge o altra fonte normativa.

Il dato testuale ad una prima lettura farebbe propendere per la tesi dell'alternatività dei requisiti previsti; tuttavia esso non appare assolutamente dirimente, in quanto la contorta formulazione della norma (costruita attraverso un susseguirsi di negazioni anziché attraverso una più lineare posizione di precetti positivi) rende letteralmente possibile, ancorchè meno agevole, anche una lettura secondo cui la mancata previsione in fonti normative e la mancata autorizzazione siano due condizioni alternative per il divieto di conferimento dell'incarico e specularmente cumulative per la sua autorizzabilità.

Ben poco si riscontra sul punto in giurisprudenza. TAR Venezia I, 22/9/2008 n. 3011 dà per scontata (peraltro fraintendendo la

posizione espressa in quel giudizio dall'amministrazione comunale ricorrente) l'interpretazione più permissiva e statuisce che "l'art. 58 del D. L.vo 29/93 consente alle pubbliche amministrazioni di conferire al personale dipendente incarichi anche non previsti da specifiche disposizioni di legge, ma comunque espressamente autorizzati". In senso opposto (ed in modo ugualmente apodittico) C.S. Sez. VI 19/1/2010 n. 156 statuisce che "come correttamente messo in rilievo dal giudice di prime cure, per il principio della onnicomprensività del trattamento retributivo, il pubblico dipendente non può rivendicare il pagamento di prestazioni lavorative, salvo i casi di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative".

L'Università di Palermo, nella sua richiesta di parere, dà a sua volta per scontata un'interpretazione restrittiva della norma, nel senso della necessaria concorrenza dei due requisiti della previsione normativa e dell'autorizzazione.

Ad avviso di questa Avvocatura appare preferibile -pur dovendosi ancora sottolineare la cattiva formulazione della norma- la soluzione più restrittiva proposta dall'Ateneo palermitano, secondo cui l'autorizzazione della P.A. di appartenenza non può surrogare il requisito dell'espressa previsione normativa.

Sostenere il contrario infatti costituirebbe in sostanza un'interpretazione abrogatrice dell'inciso "**che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative**", tanto più in considerazione del fatto che ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo 53 "**i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza**".

E' poi anche da dire che nel caso di incarico conferito dalla P.A. ad un proprio dipendente appare improprio parlare di autorizzazione, istituto che riguarda piuttosto l'ipotesi di svolgimento di incarico conferito da un soggetto diverso. In tal senso

"conferimento" ed "autorizzazione" risultano istituti alternativi che si escludono a vicenda: come del resto conferma il già citato comma 7 del medesimo art. 53, ai sensi del quale "***i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza***".

Ne consegue, ad avviso della Scrivente, che quanto meno per gli incarichi conferiti dalla P.A. a propri dipendenti deve sussistere anche il requisito della previsione in legge o altra fonte normativa.

Meno sicuro (ma ad avviso della Scrivente ampiamente preferibile, alla luce dell'interpretazione complessiva e sistematica della normativa, palesemente ispirata ai principi dell'esclusività e dell'onnicomprensività) è che il requisito della previsione normativa debba essere preteso anche per gli incarichi non conferiti ma solo autorizzati dalla P.A. di appartenenza per lo svolgimento presso soggetti terzi.

. . . VIII . . .

Il secondo problema che si pone (e che l'Ateneo palermitano esplicitamente pone) con riferimento alla locuzione in esame del comma 2 dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001 è quello del significato in esso dell'espressione "***altre fonti normative***".

Da un punto di vista puramente testuale parrebbe naturale affermare che qualsiasi atto regolamentare (essendo i regolamenti atti di normazione secondaria) rientri nella previsione dell'art. 53 citato; e che a maggior ragione vi rientrino i regolamenti delle Università, enti dotati di peculiare autonomia.

E' lecito tuttavia nutrire ben più di qualche dubbio sulla fondatezza di siffatta interpretazione meramente letterale della norma, in relazione alle considerazioni che si vengono brevemente ad esporre.

Anzitutto, a fronte della forte accentuazione dei principi di esclusività ed onnicomprensività caratterizzanti il rapporto di pubblico impiego e del disfavore dell'ordinamento per le fattispecie variamente derogatorie di conferimento di incarichi separatamente retribuiti al pubblico dipendente, non appare in sé convincente sul piano sistematico l'attribuzione di una rilevante valenza a fonti di natura meramente regolamentare.

Sotto un secondo aspetto, si osserva che il comma 4 del medesimo art. 53 dispone per i magistrati e gli avvocati dello Stato che in mancanza dello specifico regolamento autorizzato previsto dal precedente comma, 3, **"l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative"**. Orbene, sembra illogico ritenere che l'omessa adozione dello specifico regolamento da emanarsi ai sensi della legge 400/88 previsto dal comma 2 comporti la generalizzata possibilità di conferire incarichi previsti da una qualsiasi **"fonte normativa"** anche sublegislativa: in tal modo l'omissione dell'adempimento prescritto dal comma 2 comporterebbe paradossalmente non una "sanzione" (nel senso di una restrizione alla possibilità di conferimento di incarichi) bensì un "premio" (nel senso dell'ampliamento di tale possibilità). Né sembra peraltro plausibile attribuire alla locuzione **"fonti normative"** un significato differente in due commi (il secondo ed il quarto) del medesimo articolo 53.

Sul punto non si sono riscontrate argomentate elaborazioni della giurisprudenza. Mette conto però segnalare la recente decisione 19/1/2010 n. 156 della VI Sezione del Consiglio di Stato, nella quale fra l'altro si legge il brano seguente:

"II ricorso in appello non merita di essere accolto.

Come correttamente messo in rilievo dal giudice di prime cure, per il principio della onnicomprensività del trattamento retributivo, il dipendente pubblico non può rivendicare il pagamento di prestazioni lavorative, salvo i casi di incarichi non compresi nei compiti e nei

doveri di ufficio espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative (art. 58 d.lgs. 3.2. 1993 29). Vigè infatti per il dipendente l'obbligo della esclusività della prestazione dell'attività di lavoro dipendente in favore della Amministrazione, di per sé incompatibile -fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o dai contratti collettivi - con l'esercizio di attività libero professionale quand'anche espletata in favore della stessa Amministrazione datoriale."

Conclusivamente, appare quanto meno plausibile, per ragioni logiche e sistematiche, ritenere che, nel prescrivere fra i vari e concorrenti requisiti di legittimità del conferimento ad un proprio dipendente di un incarico retribuito "extraistituzionale", la sua previsione in una "**fonte normativa**" il legislatore abbia inteso riferirsi esclusivamente a fonti di rango primario nonché eventualmente a disposizioni della contrattazione collettiva nazionale (ovvero, ove da questa espressamente delegata, integrativa).

. . . IX . . .


L'Università di Palermo ha segnalato che la prassi di conferire al personale tecnico ed amministrativo delle Università Statali, in situazioni come quelle prese in esame nella presente consultazione, incarichi retribuiti al di fuori degli specifici meccanismi e strumenti della contrattazione collettiva, è ampiamente diffusa.

Ciò induce la Scrivente a sottoporre all'autorevole e definitiva valutazione di codesto Generale Ufficio, per evidenti ragioni di necessaria uniformità, le considerazioni svolte nella presente nota, le quali del resto involgono la soluzione di varie questioni di massima, relative alla corretta interpretazione dell'articolo 53 DLgs 165/01, che si confida aver debitamente illustrato nei paragrafi che precedono.

Nelle more delle determinazioni di codesto Generale Ufficio, he non può non inviarsi intanto copia della presente nota anche all'Università richiedente, in ragione dell'urgenza evidente e da essa fortemente sottolineata del richiesto riscontro.

Si allega copia di tutta la documentazione inviata alla Scrivente dall'Università di Palermo nonché, per comodità di codesto Generale Ufficio, di tutta la giurisprudenza citata nella presente consultazione.

L'INCARICATO
(avv. G. Pignatone)



L'AVVOCATO DISTRETTUALE

